



Comune di Trezano

Regolamento per l'individuazione, la nomina ed il
funzionamento delle commissione consultive

Indice documento

Premessa	p.3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	p.4
Art. 2 – Compiti e obiettivi	p.4
Art. 3 – Materie di competenza	p.4
Art. 4 – Composizione e nomina	p.4
Art. 5 – Scioglimento, dimissioni, decadenza e sostituzione dei commissari.....	p.5
Art. 6 – Insediamento	p.5
Art. 7 – Convocazione	p.6
Art. 8 – Funzionamento	p.6
Art. 9 – Sedute e partecipazione	p.6
Art. 10 – Presentazione delle proposte alla Giunta	p.7
Art. 11 – Presentazione delle proposte al Consiglio Comunale	p.7
Art. 12 – Norme transitorie e finali	p.7

Premessa

Le commissioni comunali consultive nascono per coadiuvare al meglio il lavoro del Sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta.

Ogni commissione ha diversi compiti: approfondisce i problemi relativi ad un particolare settore, esamina ed esprime pareri non vincolanti mediante predisposizione di relazioni su iniziative e proposte che saranno poi presentate alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale per le materie di sua competenza, collabora attivamente all'organizzazione di eventi, manifestazioni ed attività di interesse per la comunità locale.

Ogni commissione è formata da un numero di componenti, nominati dalla Giunta Comunale, previa proposizione dei Capigruppo dei Gruppi Consiglieri e favorendo la partecipazione delle minoranze del Consiglio comunale, secondo il principio della proporzione. Per i componenti di ciascuna commissione sono richiesti requisiti di candidabilità ed eleggibilità analoghi a quelli per la carica di Consigliere Comunale.

Le commissioni eleggono, tra i propri componenti, un Presidente ed un Vice Presidente ed altresì individuano il soggetto a cui attribuire le funzioni di segretario.

Ogni commissione si rapporta in materia di competenza all'Assessore e/o al Consigliere comunale delegato o al Sindaco.

Le loro sedute, in caso di trattazione di temi di interesse generale, possono essere aperte ai cittadini od a membri dell'Amministrazione comunale, su decisione del Presidente all'atto della convocazione. Delle sedute deve essere redatto apposito verbale da trasmettere alla Giunta Comunale.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Trezano, può procedere all'approvazione di un Regolamento circa il funzionamento di commissioni consultive, successivamente istituite dalla Giunta Comunale.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina e funzionamento delle Commissioni consultive, istituite con la precipua finalità di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica ed all'attività amministrativa del Comune di Trezano.

Art. 2

Compiti e obiettivi

1. Le Commissioni comunali di cui al presente Regolamento hanno carattere consultivo e propositivo e con la loro istituzione si intende: promuovere una più vasta partecipazione della comunità civile alla vita amministrativa, porre una più puntuale attenzione ai bisogni dei cittadini e sollecitare l'elaborazione di progetti di intervento e di iniziative di pubblico interesse.

2. Le Commissioni sono il collegamento tra l'Amministrazione Comunale e la collettività, sia come cittadini che come realtà associative ed istituzionali.

Ad esse sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) cogliere la realtà ed i problemi inerenti, elaborando proposte, anche organizzative sui temi di loro competenza;
- b) approfondire temi sociali, sviluppando progetti su richiesta e a supporto dell'Assessore di riferimento, del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale;
- c) proporre, anche autonomamente, programmi on relativo progetto di attuazione, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ed associazioni del territorio;
- d) esprimere pareri non vincolanti su convenzioni, regolamenti, documenti, in funzione di proposte di deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale;
- e) proporre progetti di mozioni, nei temi di loro competenza, alla Giunta comunale o ai gruppi consiliari affinché siano successivamente discusse dal Consiglio Comunale.

Art. 3

Materie di competenza

1. Il Comune di Trezano si avvale dell'ausilio delle commissioni consultive aventi competenza nelle seguenti materie omogenee:

- a) Cultura e biblioteca;
- b) Politiche giovanili;
- c) Sport e tempo libero;
- d) Urbanistica, lavori pubblici, territorio ed ambiente;
- e) Attività produttive;
- f) Bilancio e tributi;

2. In caso di necessità, la Giunta può procedere all'istituzione di ulteriori commissioni consultive su temi diversi, purché omogenei. Alle stesse si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 4

Composizione e nomina

1. Le Commissioni sono formate da Consiglieri Comunali e/o da cittadini trezanesi che godano dei diritti civili e politici ed abbiano i requisiti per l'eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. La designazione dei componenti potrà tenere in considerazione la disponibilità personale offerta dal candidato, il titolo di studio o l'esperienza professionale del singolo componente in relazione alla materia di competenza della commissione, oppure ancora l'appartenenza dello stesso a specifiche associazioni di categoria.

3. Ai fini dell'individuazione dei componenti della Commissione di cui all'art.3 co.1, lett. a) "Cultura e biblioteca", la Giunta riserverà la nomina di un componente al soggetto individuato mediante elezione dagli iscritti/tesserati alla Rete Opac residenti nel Comune di Trezano (che abbiano compiuto i diciotto anni di età e che godano dei diritti civili e politici).
4. Il componente di cui al comma precedente sarà computato tra i membri della maggioranza.
5. Le presenti Commissioni Comunali sono composte da un numero di almeno sette componenti, e restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
6. In caso di necessità, la Giunta Comunale potrà aumentare il numero dei componenti, rispettando i principi di disparità del collegio e di rappresentanza delle minoranze.
7. Le Commissioni sono nominate con deliberazione della Giunta Comunale rispettando il diritto di partecipazione delle minoranze, secondo un rapporto di distribuzione di cinque a due o, nel caso di cui al comma 6, secondo il rapporto individuato dalla Giunta. A tal fine, la deliberazione dei componenti potrà essere effettuata solo dopo aver ricevuto gli atti di proposta dei nominativi dai Capigruppo dei gruppi consiliari di minoranza.
8. Nel caso in cui i Capigruppo non forniscano gli atti di proposta, la Giunta, previo invito formale a procedere alla designazione, notificato ai Capigruppo con idoneo mezzo di avviso, potrà provvedere in luogo delle minoranze trascorso un termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione.
9. La partecipazione di tutti i componenti delle Commissioni è volontaria e gratuita.
10. Ciascun componente non potrà partecipare a più di due Commissioni consultive.

Art. 5

Scioglimento, dimissioni, decadenza e sostituzione dei commissari

1. Fatte salve le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento delle Commissioni per dimissioni o decadenza di almeno la metà più uno dei loro componenti, la Giunta Comunale provvede allo scioglimento delle stesse ed alla nuova nomina.
3. Le dimissioni di un commissario devono essere rassegnate per iscritto al Presidente della Commissione ed al Sindaco.
4. Nel caso in cui un commissario non intervenga ripetutamente senza giustificato motivo alle sedute della rispettiva Commissione, il Presidente della Commissione può proporre la decadenza, previa votazione a maggioranza semplice dei suoi componenti.
5. In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendono necessaria la sostituzione di un componente la Commissione, il gruppo consiliare che ha nominato il componente designa un altro rappresentante e la Giunta Comunale procede a deliberare la sostituzione. Per il procedimento di nomina si seguono le disposizioni dell'art.4 co. 7 e 8 del presente Regolamento.
6. I membri che surrogano i dimissionari restano in carica fino alla decadenza della Commissione stessa.

Art. 6

Insedimento

1. La prima seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quarantacinque giorni dalla data della relativa istituzione. Per l'occasione è convocata dalla Giunta ed è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato che non partecipa alle votazioni di cui ai commi successivi.
2. La Commissione, nella stessa adunanza, provvede all'elezione, in forma palese, del Presidente al quale spettano i poteri di: convocazione, presidenza, direzione delle sedute, formazione dell'ordine del giorno ed il collegamento con gli organi istituzionali del Comune.
3. Con le medesime modalità, si procede all'elezione del Vice-Presidente e del Segretario, scelti tra i membri della Commissione. A parità di voti sarà eletto il commissario più anziano.
4. L'elezione di Presidente, Vice-Presidente e Segretario avvengono con votazioni separate in cui ogni commissario esprime la propria preferenza per un unico nominativo.

Art. 7

Convocazione

1. Le Commissioni sono indette periodicamente, in numero indicativo e non vincolante di due in un anno solare, dal Presidente che formula l'ordine del giorno di ciascuna di esse.

2. Le Commissioni possono essere convocate per iscritto con atto protocollato presso il Comune, in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) a richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, con approssimazione all'unità superiore;
- c) dal Sindaco;
- d) dall'Assessore o dal Consigliere Comunale delegato competente;
- e) dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Le convocazioni di cui alla lettera b), c), d) ed e) devono avere luogo entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

3. L'avviso della convocazione deve indicare:

- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare.

Il medesimo avviso deve essere consegnato almeno cinque giorni prima a tutti i componenti della Commissione a mezzo mail presso l'indirizzo di posta elettronica personale, fax, sms ovvero con consegna dell'avviso cartaceo all'indirizzo di residenza o domicilio del soggetto.

4. Ai fini del coordinamento dei lavori delle Commissioni, il Sindaco può promuovere riunioni periodiche con i Presidenti delle Commissioni. Tali riunioni saranno convocate secondo le modalità stabilite al comma 2 del presente articolo e delle sedute dovrà essere redatto verbale da trasmettere, successivamente, ai Presidenti delle Commissioni coinvolte.

Art. 8

Funzionamento

1. In assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal Vice-Presidente ed in assenza di quest'ultimo dal commissario più anziano.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del segretario, è steso il verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

4. Per la seconda convocazione si osservano le modalità ordinarie, salvo la necessità di fissare la stessa entro cinque giorni successivi alla convocazione deserta.

5. Le decisioni della Commissione hanno validità se adottate dalla maggioranza dei presenti.

6. Di norma le votazioni avvengono a scrutinio palese. Avvengono sempre a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

7. I verbali delle commissioni sono redatti dal segretario e sottoscritti da questo, unitamente al Presidente e contestualmente approvati dalla Commissione.

8. Ciascun membro può far iscrivere a verbale dichiarazioni proprie svolte in corso di seduta.

9. I verbali redatti sono depositati presso l'ufficio di segreteria del Comune.

Art. 9

Sedute e partecipazione

1. Le sedute delle Commissioni sono, di norma, riservate ai suoi componenti; tuttavia, in caso di discussione in merito ad argomenti di interesse pubblico o generale, il Presidente della commissione, all'atto della convocazione, può invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i Responsabili di Area del Comune, i dipendenti comunali, i rappresentanti di Associazioni, di forze speciali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti, senza diritto di voto.

2. Il Sindaco e gli Assessori possono sempre partecipare alle riunioni delle Commissioni, senza diritto di voto e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero legale.

Art. 10

Presentazione delle proposte alla Giunta

1. Le proposte approvate delle commissioni sono comunicate dal Presidente, entro il termine ordinario di sette giorni da tale decisione, all'Assessore competente o alla Giunta per le eventuali, conseguenti, determinazioni.

Art. 11

Presentazione delle proposte al Consiglio Comunale

1. Le proposte approvate riguardanti argomenti di competenza del Consiglio Comunale sono presentate dal Presidente, entro il termine ordinario di sette giorni da tale decisione, all'Assessore competente per materia ed ai capigruppo consiliari, i quali potranno avanzare le relative proposte all'attenzione dell'organo consiliare.

Art. 12

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato in conformità delle disposizioni stabilite dal d.lgs. 267/2000 e dello Statuto.

2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare riguardante la materia disciplinata dal presente documento.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.